REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
Servizio attività culturali
attivitacultura@regione.fvg.it
cultura@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Milano 19

Decreto n° 27172/GRFVG del 06/06/2024

BANDO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PILOTA DENOMINATO "MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL'EUROPA: BORGO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE" DI CUI ALLA MISURA 2 COMPONENTE 3 CULTURA 4.0. (M1C3) – INVESTIMENTO 2.1, LINEA A DEL PNRR CUP F88F22000000007
DECRETO DI APPROVAZIONE DEL BANDO E SUOI ALLEGATI

La Direttrice centrale

Visti:

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Misura 2 del PNRR "*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*" – Componente 3 Cultura 4.0. (M1C3) – Investimento 2.1. "*Attrattività dei borghi storici*" del PNRR, linea A "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati";

- le "Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 "Attrattività dei borghi", secondo le quali il progetto pilota doveva essere individuato dalla Regione, attraverso Delibera di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura;

Vista la DGR n. 223 del 18 febbraio 2022 con cui la Giunta regionale deliberava all'unanimità di scegliere la proposta presentata dal Comune di Gorizia denominato "*Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture*";

Visto il disciplinare d'obblighi sottoscritto digitalmente in data 7 ottobre 2022 dal Soggetto attuatore - Comune di Gorizia unitamente all'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento individuata nel Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di soggetto attuatore esterno, in cui vengono definiti gli ambiti di competenza delle parti sottoscrittrici;

Visto l'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 per la regolamentazione degli obblighi tra il soggetto attuatore (Comune di Gorizia) e il soggetto attuatore esterno (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e gli enti strumentali ad essa (Ente di Decentramento regionale di Gorizia ed Ente Regionale Patrimonio Culturale FVG), sottoscritto in data 23 dicembre 2022;

Constatato che l'art. 2 del succitato Accordo prevede la ripartizione di competenze e, in particolare, dispone che le attività previste per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo, nonché le altre ad esse strumentali siano di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport;

Visto l'art. 6, comma 27, della L.R. n. 13/2022 che stabilisce: "*Le attività e le opere previste dal progetto di cui al comma 26* [gli interventi e le attività previsti dal progetto pilota denominato "Borgo Castello" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1, Componente 3, Intervento 2.1 Linea A] *sono realizzate dall'Amministrazione regionale direttamente o tramite i suoi enti strumentali e, per quanto concerne la realizzazione dei programmi culturali, sia tramite i soggetti raggruppati in cluster tematici già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, oppure individuati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in materia di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi, in materia di contributi alle attività culturali e in materia di beni culturali. Gli incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa*";

Dato atto che il progetto pilota alla sezione "*L'individuazione di ulteriori progettualità*" prevede che: "*Successivamente si intende individuare ulteriori progetti per conseguire gli obiettivi e le finalità della linea di azione A, così da ampliare ulteriormente la platea dei possibili beneficiari del finanziamento, attraverso una linea contributiva oppure attraverso azioni di partenariato pubblico – privato o alte modalità da individuarsi*";

Visto l'art. 12, c. 1 della L. n. 241/90 rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", il quale stabilisce: "*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*";

Vista la L.R. n. 7/2000, la quale prevede che:

- all'art. 30, comma 1: "*I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge*";
- all'art. 30, comma 1bis: "*Qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili*";

Atteso per il perseguimento delle finalità di cui al bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria di € 1.705.939,53 (unmilionesettecentocentocinquemilanovecentotrentanove,53 euro), destinata a finanziare attività di tipo commerciale, enogastronomico, turistico e artigianale nonchè attività di tipo culturale e creativo;

Richiamate le già descritte finalità dell'intervento unitario da realizzarsi mediante l'attuazione del progetto pilota e l'interesse pubblico ad esse sotteso (cfr. le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 "Attrattività dei borghi);

Vista la delibera n. 796 del 31.05.2024 con cui la Giunta regionale, preso atto del bando, fissava i termini di durata del procedimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno proseguire l'iter per la realizzazione del progetto pilota e, a tal fine, procedere all'approvazione di un bando relativo ad una procedura contributiva, contenente i criteri di suddivisione e le modalità di erogazione dei contributi alle imprese, unitamente ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso, che di seguito si elencano:

- Allegato 1_Piantina
- Allegato 2_Requisiti per acquisti arredi interni/esterni_a.urbano
- Allegato 3_Requisiti per acquisti apparecchiature per stampa, copia, multifunzione
- Allegato 4_Dichiarazioni
- Allegato 5_Dichiarazione sul titolare effettivo
- Allegato 6_Dichiarazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
- Allegato 7_Progetto
- Allegato 8_Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- Allegato 9_Dichiarazione assenza di doppio finanziamento_selezione
- Allegato 10_Modello appendice garanzia fideiussoria
- Allegato 11_Domanda di subentro
- Allegato 12_ Dichiarazione assenza di doppio finanziamento_rendicontazione
- Allegato 13_Dichiarazioni_fase di rendicontazione
- Allegato 14_Stabilità delle operazioni

Ritenuto opportuno delegare la Responsabile del procedimento all'integrazione e/o modificazione degli allegati;

Atteso che il Cup è stato preso dal Comune di Gorizia – Soggetto attuatore del progetto pilota ed è il n. F88F22000000007;

Vista la nota del MiC prot. n. 41817 del 30.12.2022, con la quale il Ministero riferisce che "*il CUP F88F22000000007, trasmesso al Ministero della cultura in data 01.06.2022 con nota della Presidenza della Giunta Regionale della Regione Autonoma del Friuli - Venezia Giulia prot. 24814, corrisponde a quello riportato nel Decreto di assegnazione delle risorse DSG 453 del 07.06.2022, non è pertanto modificabile, pena la nullità dell'atto*";

Vista, altresì, la nota del MiC prot. n. 8934 del 10.03.2023, nella quale il Ministero riferisce che: "*A seguito di confronti tecnici con gli uffici del MEF è emersa la necessità assicurare il monitoraggio attraverso il sistema Regis dell'avanzamento degli interventi che concorrono al target (indicatori target). A questo fine il MEF, per assicurare il monitoraggio puntuale dei singoli interventi che concorrono al target, considerate le funzionalità del sistema Regis, reputa necessario seguire l'attuazione di tutti gli interventi che compongono i diversi Progetti (della Linea A e della Linea B) attivando per ogni intervento un Codice Locale di Progetto (CLP)*";

Ritenuto, che, pertanto, non risulta necessario acquisire un CUP per la procedura di cui al presente decreto, dovendosi utilizzare il CUP già acquisito dal Comune di Gorizia;

Visti l'art. 61 del Regolamento dell'Unione Europea del 18/07/2018 n. 1046, l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e l'art. 8 del decreto n. 153/Pres. dd. 21 novembre 2022 che disciplinano le ipotesi di conflitto di interessi;

Visto che, allo stato, non sussiste in capo alla propria persona conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto al presente procedimento e che di un tanto ne è stato dato atto con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, prot. n. 352859/2024;

Viste le dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interessi rispetto al presente procedimento rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai funzionari dott.ssa Giulia Degano, dott.ssa Annalisa Dri, il dott. Paolo Fischer Tamaro e la dott.ssa Benedetta Pontoni, protocollate rispettivamente nn. 339650/2024, 339983/2024, 339725/2024 e 340211/2024;

Ritenuto opportuno nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Giulia Degano, titolare della posizione organizzativa "*gestione iniziative di rigenerazione culturale del progetto borgo castello di Gorizia (pnrr borghi linea a) e coordinamento progetti di valenza strategica in materia di attività culturali*" del Servizio attività culturali;

Ritenuto inoltre opportuno nominare Responsabili dell'istruttoria la dott.ssa Annalisa Dri, il dott. Paolo Fischer Tamaro e la dott.ssa Benedetta Pontoni e delegare alla Responsabile del procedimento la modifica della nomina degli stessi;

Dato atto che con successivi Ordini di servizio verranno assegnate distintamente in capo ai responsabili dell'istruttoria le fasi della gestione dell'istruttoria e della rendicontazione/monitoraggio/controllo, a garanzia di imparzialità e terzietà delle operazioni;

Do no significant harm

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DSNH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH), a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 14 maggio 2024, n. 22, recante "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*";

Viste le spese ammissibili previste dal bando;

Ritenuto opportuno tenere conto, nell'attuazione dell'intervento, di ciò che è stato indicato dal DNSH assessment e, in particolare, di quanto previsto dal Ministero della Cultura, Amministrazione Titolare dell'intervento, e pertanto:

a) che, affinchè gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH), i progetti presentati dovranno escludere le seguenti attività:
   A. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
   B. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
   C. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
   D. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
b) che, al fine di ottemperare al rispetto del principio DNSH ogni beneficiario, nell'ambito della procedura contributiva di cui trattasi, è tenuto a produrre una serie di documenti

che comprovino il rispetto di tale principio. Si ricorda che l'investimento M1C3-2.1 ricade nel Regime 2, per il quale è previsto il semplice rispetto dei principi DNSH e si richiama la documentazione messa a disposizione dal Ministero della cultura https://pnrr.cultura.gov.it/guida-operativa-e-documentazione-principio-dnsh-investimento-2-1-attrattivita-dei-borghi/, il quale ha associato, all'investimento M1C3-2.1 le 4 seguenti schede contenute nella guida operativa:
Scheda 2 - *Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali*
Scheda 5 - *Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici*
Scheda 12 - *Produzione elettricità da pannelli solari*
Scheda 18 – *Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica*

c) che si ritengono, inoltre, pertinenti ulteriori schede presenti nella guida operativa e cioè:
Scheda 3 – Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Scheda 6 – Servizi informatici di hosting e di cloud;

d) che il beneficiario è tenuto a verificare l'applicabilità delle schede elencate o l'applicabilità di altre schede al momento non segnalate;

Tag climatico

Dato atto che il coefficiente TAG per il clima è 40% con riferimento all'intero Investimento 2.1 della Misura 1 Componente 3;

Visto il documento denominato "*Indicazioni per il rispetto del tag per il sostegno climatico dell'investimento2.1. attrattività borghi*" che fornisce alcune indicazioni affinchè i progetti pilota rispettino il criterio del tagging climatico;

Visto in particolare il paragrafo 3. del suddetto documento che fornisce delle specifiche con riferimento ad alcune tipologie di lavori e forniture;

Ritenuto di adeguare le disposizioni del bando alle prescrizioni contenute nel documento indicato e riportate all'articolo 9 nonchè agli allegati 2 e 3 del bando medesimo;

Parità di genere, generazionale e inclusività lavorativa dei disabili

Richiamati:

- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;

- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante "*Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*";

Dato atto che il succitato decreto, con relative Linee guida esplicative, si applica solo nel caso di procedure d'appalto e di concessioni;

Ritenuto pertanto non applicabile alla procedura *de quo* il DM 7 dicembre 2021 ma di dover comunque rispettare i principi relativi alla parità di genere, generazionale e inclusività lavorativa dei disabili tenendone conto nei criteri di valutazione dei progetti;

Soggetti ammessi

Visto il Target M1C3-16 che prevede un numero di 1800 imprese beneficiare di un sostegno entro il secondo semestre 2025;

Ritenuto opportuno, per contribuire al raggiungimento del target, ammettere alla partecipazione le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola, già costituite in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali;

Ammissibilità delle spese di acquisto di immobili

Visto il PNRR, Investimento 2.1. Attrattività dei borghi;

Viste le "*Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 "attrattività dei borghi", M1C3 turismo e cultura del piano nazionale di ripresa e resilienza*", che prevedono espressamente che "*La realizzazione di interventi di rigenerazione e innovazione nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi luoghi, contrastando lo spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale ed immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni*";

Vista, altresì, la circolare n. 32 del 22 settembre 2022 della RGS del MEF che specifica, tra l'altro, che "*È opportuno ricordare che, in linea generale, l'acquisto di beni immobili, quali edifici, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora risulti essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso, purché sia pertinente e direttamente connessa all'intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Al riguardo, si può fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione nei limiti dell'importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 18 lett. a) e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall'art. 18 lett. b), c), d), e).*";

Visto l'art. 18 del D.P.R. n. 22/2018 che prevede che: "*L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a) [perizia giurata di parte], purchè sia direttamente connesso all'operazione in questione*", alle condizioni previste dal medesimo articolo;

Dato atto che il regolamento specifico relativo al PNRR ossia il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nulla prevede a riguardo[1];

---

[1] **Dato atto** che il Regolamento (UE) 2021/1060, all'articolo 67 prevede che: "*I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni* ***e immobili*** *in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:*
a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b).
Considerato che se ne deduce, *a contrariis*, che le spese per acquisto di edifici sono sempre ammissibili se opportunamente giustificate da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
Dato atto quindi che anche volendo applicare la normativa relativa ad un altro Fondo, la spesa risulterebbe comunque ammissibile;

Verificato che il Si.GE.CO. del MiC versione 1.2, applicabile *ratione temporis*, non contempla l'acquisto di immobili tra le spese non ammissibili;

Considerato che, per le finalità indicate nel PNRR nonché nelle Linee di indirizzo del MiC, l'acquisto di un immobile, facente parte del patrimonio edilizio storico privato, risulta essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di investimento del progetto pilota e rilancio del borgo;

Ritenute, pertanto, ammissibili le spese per l'acquisto di immobili privati, facenti parte del patrimonio edilizio storico privato;

Considerato che le norme sopra richiamate non pongono alcun limite percentuale di ammissibilità della spesa per acquisto di un immobile;

Ritenuto in ogni caso opportuno fissare la percentuale di ammissibilità della spesa nel 50% del valore della perizia giurata di parte di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 22/2018 e comunque fino ad un tetto massimo di euro 100.000,00, alle ulteriori condizioni previste dal medesimo articolo;

Ammissibilità delle spese per riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili di proprietà privata

Richiamate le "*Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 "attrattività dei borghi", M1C3 turismo e cultura del piano nazionale di ripresa e resilienza*";

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda le spese per il riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili di proprietà privata, sempre nell'ottica di perseguimento degli obiettivi di investimento del progetto e rilancio del borgo al fine di ampliare la possibilità di una rigenerazione del patrimonio edilizio storico privato, offrire la possibilità di ristrutturare l'immobile, oltre che ai proprietari, anche ai soggetti titolari di diritti reali e personali di godimento[2];

Stabilità delle operazioni

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Reg. (CE) n. 1060/2021, tutte le operazioni, che comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del finanziamento accordato, per i 5 (cinque) anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali, né rispetto allo stato dei luoghi, né rispetto alla destinazione funzionale delle opere realizzate;

Dato atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Reg. (CE) n. 1060/2021, il termine di 5 anni è ridotto a 3 anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti creati dalle PMI (si legga MPMI);

Ritenuto che rientra, in particolare, tra gli obblighi del Beneficiario, per il periodo di cui al paragrafo precedente:

a) il mantenimento dell'iscrizione al Registro delle imprese;
b) il mantenimento della sede o unità operativa attiva nel territorio di Borgo Castello di Gorizia;

---

[2] Analogamente si veda l'art. 2, comma 1 dell'Allegato 1 al D.P.Reg. n. 36 del 18.02.2015, il bando regionale di cui alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/articolo.html#:~:text=La%20domanda%20di%20incentivo%2C%20deve,di%20mercoled%C3%AC%2015%20novembre%202023, nonché il bando del Ministero della Cultura al link https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/PNRR%20Intervento%202.3%20-%20Avviso_Parchi-Giardini+Allegato-signed-signed.pdf

c) la non alienazione o cessione a qualsiasi titolo di beni materiali ed immateriali oggetto del contributo;
d) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento;
e) l'impresa, inoltre, non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso;

Altri principi trasversali

Visto/i anche:

- che il coefficiente TAG digitale non è applicabile;

- che la linea di intervento di cui trattasi non contribuisce al superamento dei divari territoriali;

- i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse, delle frodi e della corruzione;

- il divieto di doppio finanziamento;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Viste:

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026";

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 "Legge di stabilità 2024";

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 "Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026";

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e le successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, alla data odierna, non esiste una chek-list di autocontrollo relativa alle procedure contributive;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e i suoi allegati nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta n. 1140 del 25.07.2023 con la quale la dott.ssa Anna Del Bianco è stata preposta alla direzione della Direzione cultura e sport;

Verificata pertanto la competenza a procedere;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di ritenere opportuno proseguire l'iter per la realizzazione del progetto pilota e, a tal fine, procedere all'approvazione di un bando relativo ad una procedura contributiva, contenete criteri di suddivisione e le modalità di erogazione dei contributi alle imprese, unitamente ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso, che di seguito si elencano:
   a) Allegato 1_Piantina
   b) Allegato 2_Requisiti per acquisti arredi interni/esterni_a.urbano
   c) Allegato 3_Requisiti per acquisti apparecchiature per stampa, copia, multifunzione
   d) Allegato 4_Dichiarazioni
   e) Allegato 5_Dichiarazione sul titolare effettivo
   f) Allegato 6_Dichiarazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
   g) Allegato 7_Progetto
   h) Allegato 8_Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
   i) Allegato 9_Dichiarazione assenza di doppio finanziamento_selezione
   j) Allegato 10_Modello appendice garanzia fideiussoria
   k) Allegato 11_Domanda di subentro
   l) Allegato 12_ Dichiarazione assenza di doppio finanziamento_rendicontazione
   m) Allegato 13_Dichiarazioni_fase di rendicontazione
   n) Allegato 14_Stabilità delle operazioni
2. di ritenere opportuno delegare la Responsabile del procedimento all'integrazione e/o modificazione degli allegati;
3. che non risulta necessario acquisire un CUP per la procedura di cui al presente decreto, dovendosi utilizzare il CUP già acquisito dal Comune di Gorizia;
4. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Giulia Degano, titolare della posizione organizzativa "gestione iniziative di rigenerazione culturale del progetto borgo castello di Gorizia (pnrr borghi linea a) e coordinamento progetti di valenza strategica in materia di attività culturali" del Servizio attività culturali;
5. di nominare Responsabili dell'istruttoria la dott.ssa Annalisa Dri, il dott. Paolo Fischer Tamaro e la dott.ssa Benedetta Pontoni e di delegare alla Responsabile del procedimento la modifica della nomina degli stessi;
6. di dover tenere conto, nell'attuazione dell'intervento, di ciò che è stato indicato dal DNSH assessment e in particolare di quanto previsto dal MIC e pertanto:

   a) che, affinchè gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH), i progetti presentati dovranno escludere le seguenti attività:
      A. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
      B. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
      C. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
      D. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
   b) che, al fine di ottemperare al rispetto del principio DNSH ogni beneficiario, nell'ambito della procedura contributiva di cui trattasi, è tenuto a produrre una serie di documenti che comprovino il rispetto di tale principio. Si ricorda che

l'investimento M1C3-2.1 ricade nel Regime 2, per il quale è previsto il semplice rispetto dei principi DNSH e si richiama la documentazione messa a disposizione dal Ministero della cultura https://pnrr.cultura.gov.it/guida-operativa-e-documentazione-principio-dnsh-investimento-2-1-attrattivita-dei-borghi/, il quale ha associato, all'investimento M1C3-2.1 le 4 seguenti schede contenute nella guida operativa:
Scheda 2 - *Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali*
Scheda 5 - *Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici*
Scheda 12 - *Produzione elettricità da pannelli solari*
Scheda 18 – *Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica*

c) che si ritengono, inoltre, pertinenti ulteriori schede presenti nella guida operativa e cioè:
Scheda 3 – Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Scheda 6 – Servizi informatici di hosting e di cloud.

d) che il beneficiario è tenuto a verificare l'applicabilità delle schede elencate o l'applicabilità di altre schede al momento non segnalate;

7. di adeguare le disposizioni del bando alle prescrizioni contenute al paragrafo 3. del documento denominato "*Indicazioni per il rispetto del tag per il sostegno climatico dell'investimento2.1. attrattività borghi*" e riportate all'articolo 9 nonchè agli allegati 2 e 3 del bando medesimo;
8. di non applicare alla procedura de quo il DM 7 dicembre 2021 ma di dover comunque rispettare i principi relativi alla parità di genere, generazionale e inclusività lavorativa dei disabili tenendone conto nei criteri di valutazione dei progetti;
9. di ammettere alla partecipazione le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola, già costituite in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali;
10. di ritenere ammissibili le spese per l'acquisto di immobili privati, facente parte del patrimonio edilizio storico, fissando la percentuale di ammissibilità della spesa nel 50% del valore della perizia giurata di parte di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 22/2018 e comunque fino ad un tetto massimo di euro 100.000,00, alle ulteriori condizioni previste dal medesimo articolo;
11. di ritenere opportuno, per quanto riguarda le spese per il riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili di proprietà privata, al fine di ampliare la possibilità di una rigenerazione del patrimonio edilizio storico privato, offrire la possibilità di ristrutturare l'immobile, oltre che ai proprietari, anche ai soggetti titolari di diritti reali e personali di godimento formalmente riconosciuti in un atto registrato riferito all'unità immobiliare a servizio del quale viene realizzato l'intervento;
12. di ritenere che rientra, in particolare, tra gli obblighi del Beneficiario, per il periodo di 3 anni successivi al completamente dell'operazione per le MPMI:
    a. il mantenimento dell'iscrizione al Registro delle imprese;
    b. il mantenimento della sede o unità operativa attiva nel territorio di Borgo Castello di Gorizia;
    c. la non alienazione o cessione a qualsiasi titolo di beni materiali ed immateriali oggetto del contributo;
    d. non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi

l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento;

e. l'impresa, inoltre, non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso;

13. di pubblicare il presente atto e i suoi allegati nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

La Direttrice Centrale
dott.ssa Anna Del Bianco
(f.to digitalmente)

GD/